



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:


<input type="checkbox"/>	DE PASCALIS	ORONZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CORDELLA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	DE BLASI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/3/12
depositato il 10/05/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201200
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE



IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
(*Carmela FRASSANTE*)

proposto dal ricorrente:

Ti VI

difeso da:

VIA A

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO, 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

V

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5/12

UDIENZA DEL

27/09/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

510/04/12

PRONUNCIATA IL:

27 SET. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 OTT. 2012

(Carmela FRASSANTE)

€ 27.285,56 a fronte del reddito accertato di € 40.105,00; di conseguenza si era proceduto allo sgravio parziale della cartella impugnata.

Con successive memorie illustrative depositate il 5.09.2012 il T. ha invocato l'annullamento totale della pretesa fiscale ed ha ribadito la propria eccezione di inesistenza della notificazione della cartella.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I – L'assunto del ricorrente (formulato con l'atto introduttivo del giudizio e riproposto con le memorie illustrative) – secondo cui la cartella impugnata non sarebbe stata mai ritualmente notificata – è infondato.

Dalla copia prodotta nel fascicolo dello stesso ricorrente risulta che la cartella è stata notificata a mezzo posta in data 29.02.2012. Tale forma di notificazione, correttamente eseguita, è pienamente legittima.

Come ha già avuto modo di statuire la Suprema Corte (v. Cass. n. 14327/2009) l'art. 26 ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60). Secondo il disposto dell' art. 26 del D.P.R. 602/1973, invero, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (cfr. pure Cass.31/012011 n. 2288; 27/05/2011 n. 11708).

Deve di conseguenza escludersi la dedotta *inesistenza* della notifica della cartella esattoriale.

La *inesistenza* – come tale insuscettibile di sanatoria – è configurabile solo quando la notificazione manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dalla schema legale del procedimento

notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie.

E ciò senza considerare che ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo della notifica, essendo stata proposta una tempestiva e rituale opposizione.

II – Nel merito il ricorso merita integrale accoglimento.

Obiettivo primario della gestione tributaria è il recupero della “*base imponibile non dichiarata*”. Tale obiettivo, rispondendo alla comune e sentita esigenza sociale della “*giusta tassazione dei redditi*”, va perseguito attraverso l’attività di accertamento nei confronti delle posizioni soggettive caratterizzate da eventuali manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali (art. 38, quarto e quinto comma del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni).

Questo procedimento di accertamento, esperibile nei confronti delle persone fisiche, ha la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro ed a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Essenziale nell’attività degli Uffici è, quindi, l’identificazione degli elementi e delle circostanze di fatto certi e rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito.

Spetta agli Uffici, però, valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare, essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

Qualora le manifestazioni di spesa correlate agli elementi disponibili conducano alla rideterminazione di un reddito complessivo compatibile con l’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo, solo allora l’Ufficio potrà legittimamente avvalersi dell’accertamento sintetico.

Orbene, nel caso in esame alcun reddito può essere imputato al ricorrente per l’anno d’imposta 2006.

Il sig. V. T. ha evidenziato all’Ufficio che nell’anno accertato aveva 26 anni e viveva ancora con il padre, il quale provvedeva sostanzialmente al suo mantenimento; era quest’ultimo, dunque, a sostenere le sue spese.

Tanto emerge non solo dalla dichiarazione di atto notorio del padre del ricorrente, sig. C. / T. / e dal certificato storico di famiglia, ma anche dalla dichiarazione dei redditi del sig. C. / T. /, relativa al periodo d'imposta 2006, dalla quale risulta che la posizione reddituale del padre consentiva il mantenimento del figlio.

Le due abitazioni indicate nell'avviso di accertamento sono state ereditate, a seguito della morte della madre (la sig.ra A. / T. /), dal ricorrente per una quota di possesso di 2/18 riguardo all'abitazione principale e per una quota di 2/9 riguardo a quella secondaria.

Il possesso e l'acquisto della moto non riguarda assolutamente il periodo d'imposta in questione, perché fu acquistata in data 1/06/2010.

La vettura targata B / è stata acquistata quasi interamente dal padre, il quale ha provveduto ad emettere quattro assegni da € 5.000,00 cadauno.

Sulla base delle considerazioni innanzi svolte il ricorso deve essere accolto.

La complessità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Lecce, il 27 settembre 2012.

Il Presidente

